

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

71.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Sostituzione:</b>		MANCINI VINCENZO: Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario (2087);	
PRESIDENTE . . . . .	936	BECCIU ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2202) . . . . .	939
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	939, 941, 942, 943, 944 945, 946, 947, 948, 950, 951
PRESIDENTE . . . . .	936	CITTADINI . . . . .	942, 945, 946, 947
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		COCCIA . . . . .	939, 941, 942, 943 944, 945, 947, 948, 950
Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (3660) . . . . .	936	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	942, 943, 944 945, 947, 948, 950, 951
PRESIDENTE . . . . .	936, 937, 938, 939	DI NARDO . . . . .	946, 949
CITTADINI . . . . .	938	FELISETTI . . . . .	941, 942, 943, 945, 948, 949
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	937, 938	LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	941, 942, 946, 949
FELISETTI . . . . .	937, 938	MANCO . . . . .	947
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i> . . . . .	936, 937, 938	PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .	939, 942, 943, 944 945, 946, 947, 948, 950
RICCIO PIETRO . . . . .	937	PERANTUONO . . . . .	949
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		PENNACCHINI . . . . .	949
Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (3574);		<b>Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
MAGGIONI: Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari (722);		D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438) . . . . .	951
QUERCI ed altri: Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari (1112);		PRESIDENTE . . . . .	951

	PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Concessione di contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3697) . . . . .	951
PRESIDENTE . . . . .	951
PENNACCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	951
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	951

### La seduta comincia alle 10,20.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Sartor è sostituito dall'onorevole Lapenta.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3660, che può essere rapidamente approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Discussione del disegno di legge: Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (3660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Comunico che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole, e che la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione delibera che nulla osta sotto il profilo finanziario all'ulteriore corso del disegno di legge, invitando per

altro la Commissione di merito ad approfondire le conseguenze del provvedimento sul piano della funzionalità degli uffici, sotto il profilo del rapporto tra costi e rendimento dei servizi ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione soddisfa le esigenze poste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, relativo al riordinamento delle *ex-carriere speciali*.

Esso articola il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in tre categorie: direttiva, di concetto ed esecutiva. Per ognuna di essa, poi, sono dettagliatamente indicate le attribuzioni.

Si rende necessario approvare con urgenza tale disegno di legge, in considerazione del fatto che molte unità stanno per essere assunte nei ruoli delle segreterie giudiziarie, senza che siano chiarite le loro attribuzioni. Nel settore delle cancellerie esistono delle carenze spaventose: molti uffici giudiziari sono paralizzati.

Vorrei suggerire alla Commissione soltanto una aggiunta di carattere formale da apportare al disegno di legge per un migliore coordinamento con il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566. L'ultimo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito con il seguente: « Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni fino a quando non possa provvedersi diversamente ».

Concludo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento per i motivi che ho, sia pure succintamente, messo ora in evidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

#### (Attribuzioni del personale della carriera direttiva).

Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancellerie

ria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovrintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di sezione può essere preposto alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di 3 funzionari direttivi.

In caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Il relatore, onorevole Lospinoso Severini, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Questo emendamento è già stato da me illustrato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, testé emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Attribuzioni del personale della carriera di concetto).*

Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali e redige i relativi verbali.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito in legge 8 novembre 1973, n. 685.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: relativi verbali, aggiungere le seguenti:* e in caso di mancanza o assenza del personale direttivo può temporaneamente esercitarne le funzioni.

FELISETTI. Lo do per svolto.

RICCIO PIETRO. Penso che l'esercizio temporaneo delle attribuzioni del personale direttivo da parte di quello di concetto possa contribuire a superare la paralisi degli uffici giudiziari, particolarmente grave nelle preture, cui è stato demandato il compito di giudicare in primo grado sulle controversie di lavoro. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Felisetti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il mezzo per sopperire a tali carenze già c'è: è la delega *ad acta*. Stiamo attenti a non creare precedenti in questo senso.

FELISETTI. Lo abbiamo già fatto nel nuovo processo relativo al diritto del lavoro.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Questi problemi non si pongono nel caso dell'incarico *ad acta*, perché si tratta di un atto amministrativo interno.

RICCIO PIETRO. La delega *ad acta* richiede il delegante. Mi pare che nulla vi sia in contrario a che lo svolgimento di attribuzioni superiori avvenga per legge anziché per atto amministrativo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa. L'emendamento dell'onorevole Felisetti mi lascia molto perplesso.

FELISETTI. Anche nel disegno di legge, all'ultimo comma del primo articolo, si afferma la fungibilità delle funzioni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Lì si tratta solo di una situazione di fatto. Penso che sia pericoloso codificare questo principio: l'aver espletato per un certo periodo di tempo le funzioni corrispondenti ad una qualifica superiore può divenire il presupposto per il riconoscimento giuridico di tale qualifica. Sono contrario a questo emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Felisetti, perché si tratta di due categorie ben distinte di impiegati ed è sommamente inopportuno attribuire per legge la capacità di esercitare temporaneamente funzioni superiori quando, invece, ciò può avvenire in via eccezionale per atto interno dell'autorità amministrativa.

FELISETTI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cittadini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma le parole: e redige i relativi verbali, con le altre: redige e sottoscrive i relativi verbali.*

CITTADINI. Non vi è dubbio che lo spirito della norma sia che chi redige il verbale lo sottoscrive, ma è bene precisarlo per evitare eventuali interpretazioni restrittive.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Cittadini.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cittadini, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

*(Attribuzioni del personale della carriera esecutiva).*

Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

Il personale di cui al precedente comma con 11 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali e redige i relativi verbali.

Il personale, che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma, è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno 11 anni di effettivo servizio, può essere adibito all'esecuzione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza del magistrato.

L'onorevole Cittadini ha presentato il seguente emendamento, analogo a quello ora approvato all'articolo 2:

*Sostituire, al secondo comma, le parole: e redige i relativi verbali, con le altre: redige e sottoscrive i relativi verbali.*

CITTADINI. Questo emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Cittadini.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cittadini, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo che in caso di approvazione la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge n. 3574 e delle proposte di legge Maggioni n. 722, Querci ed altri n. 1112, Mancini Vincenzo n. 2087, e Becciu ed altri n. 2202, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Maggioni, Querci ed altri, Mancini Vincenzo e Becciu ed altri, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Come la Commissione ricorda, nella seduta dell'8 aprile scorso è stata svolta la relazione e nella seduta del 16 aprile successivo, chiusa la discussione sulle linee generali, è stato istituito un Comitato ristretto, presieduto dal relatore Patriarca, per l'esame preliminare degli articoli.

L'onorevole Patriarca ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

**PATRIARCA, Relatore.** Il Comitato ristretto, costituito essenzialmente per esperire un tentativo di pervenire ad un accordo tra i vari gruppi in ordine a queste modifiche dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, dopo una serie di riunioni laboriose e a causa anche di una certa divergenza di opinioni registrata nell'ambito delle categorie interessate, non è pervenuto a soluzioni concordi.

È emersa comunque in tutti i gruppi la volontà di approvare immediatamente la parte riguardante gli amanuensi; su questo punto specifico, che riguarda una cate-

ria che tutti i gruppi desiderano sistemare, le controversie nascono in ordine ad alcune modificazioni che il testo del provvedimento reca all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Il Governo ha predisposto le modifiche in discussione anche in ottemperanza ad una serie di richieste da cui erano derivati scioperi prolungatisi per mesi. Nonostante questo sforzo, lo stato di agitazione permane. È chiaro che è assolutamente necessaria una riforma organica che regoli in modo definitivo tutta la materia.

Per questi motivi, considerata la volontà manifestata da tutti i gruppi di approvare la parte riguardante gli amanuensi e dato che il Governo insiste per l'approvazione senza modifiche del disegno di legge, concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge stesso, ferma restando la necessità di procedere successivamente ad una riforma organica di tutto questo settore.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, ritengo che il disegno di legge n. 3574 possa essere adottato come testo base per la discussione degli articoli.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3574.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

L'articolo 1 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato ».

**COCCIA.** Nessuno di noi, mentre approva questo provvedimento, può nascondere una situazione di disagio.

Pur non essendo di grandissima importanza, si tratta di un progetto di legge che attiene strettamente al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Ricordo che nella passata legislatura, attorno alla questione della situazione esi-

stente negli uffici notifica, il Parlamento ebbe modo, in occasione della discussione della legge sui protesti cambiari, di avere uno scambio di idee abbastanza approfondito. Emerse la convinzione della necessità di superare l'attuale ibrida configurazione del rapporto di servizio degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, che unisce elementi propri del pubblico impiego ad altri di carattere privatistico, tratti per lo più dal contratto di appalto.

Si tratta di una situazione che si riscontra solo in Italia ed in Francia, dove esiste la figura dell'addetto alle notificazioni degli atti giudiziari, che è caratterizzata, da un lato, da connotati propri del pubblico impiego, dall'altra, da aspetti relativi all'impiego privato.

Nel corso del tempo, di fronte all'accrescimento del lavoro dei pubblici ufficiali, fu necessario creare la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario. Il lavoro si accrebbe ulteriormente e quest'ultimo finì con il sopportare in larga parte il peso delle funzioni di notifica. Di qui la necessità di un assetto più equo, tale da porre sullo stesso piano gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari che svolgono le stesse funzioni dei primi. Ci si rende così conto dello stato di agitazione e di tensione in cui si trova questa categoria.

È noto, poi, a tutti che è sorta una terza categoria: gli amanuensi. È sorta con l'assunzione di persone bisognose di lavoro da parte degli ufficiali giudiziari, a causa della crescente attività degli uffici. Il loro rapporto di lavoro è stato fino ad oggi regolato da schemi di impiego privato, in cui il datore di lavoro è rappresentato dall'ufficiale giudiziario. È noto a tutti che il livello della retribuzione degli amanuensi contraddiceva fortemente il dettato dell'articolo 36 della Costituzione (era di quarantamila lire mensili). Gli interessati hanno promosso una serie di azioni giudiziarie che si sono concluse con sentenze sfavorevoli ai loro datori di lavoro. Si è inoltre giunti ad uno sciopero che ha paralizzato il funzionamento della macchina giudiziaria. Progressivamente, però, il « tiro » si è spostato dai datori di lavoro al Governo, al fine di ottenere l'inquadramento nell'ambito dell'amministrazione statale.

Di fronte a questa situazione il gruppo comunista, anche in sede di esame del bilancio, ha insistentemente sollecitato l'in-

quadramento degli amanuensi tra gli impiegati del Ministero, nell'ambito di una più generale riforma del settore. Il disegno di legge, invece, prevede il conferimento del titolo di coadiutori e l'inquadramento in una posizione simile a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, con una retribuzione ridotta rispetto a questi ultimi.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del provvedimento, non ci sembra che la soluzione adottata dal disegno di legge sia la migliore, in quanto allarga il solco tra gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, addossando a questi ultimi i compiti più gravosi come la notificazione degli atti, e contrasta con l'impostazione adottata in materia di protesto cambiario. Si tratta di un provvedimento ad incastro che da una parte modifica il rapporto tra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e dall'altro tende a risolvere la situazione degli amanuensi.

Se si vuole affrontare in modo idoneo il problema del rapporto ufficiali-aiutanti ufficiali giudiziari bisogna andare alla unificazione dei ruoli; su questo punto, noi comunisti abbiamo sostenuto la posizione che è stata propria dei colleghi socialisti e cui si ispira la proposta di legge del collega Querci.

La I Commissione (Affari costituzionali) si è resa conto di questa problematica, tant'è che, in definitiva, se si esamina il dibattito che in quella sede si è svolto e il parere cui la Commissione stessa è pervenuta — per la verità, non molto chiaro — si vede che in fondo la I Commissione, pur mantenendo distinta la collocazione attuale tra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, ha sollecitato l'esame della possibilità di formare un unico ruolo con due qualifiche: ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari aggiunti. Si tratterebbe di una soluzione intermedia sulla quale noi comunisti saremmo senz'altro d'accordo.

Come forza politica, mentre riconosciamo l'urgenza del problema degli amanuensi, non possiamo però modificare il rapporto tra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari; per questo, non ci sentiamo di approvare il provvedimento in discussione, che rende più acuto il divario esistente tra queste categorie e darà luogo a nuove agitazioni in questo settore. Con il che non si sarà allontanato il pericolo di una ripresa delle agitazioni, ma anzi si potranno avere ulteriori e più gravi frizioni.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Per questi motivi abbiamo cercato di trovare, nell'ambito del Comitato ristretto, una soluzione che si ispirasse al parere della I Commissione (Affari costituzionali); in pratica, mentre si è trovata una posizione comune per il problema degli amanuensi, si è determinata una netta contrapposizione sul punto relativo al rapporto tra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari. Tutto questo poteva essere evitato se si fosse accettata la soluzione da noi avanzata. Né il problema può essere risolto con un generico impegno o con un ordine del giorno: significherebbe ingannare noi stessi e le categorie interessate. Alcune volte le toppe, come il provvedimento in discussione, sono peggiori dei buchi che vogliono coprire. Per queste ragioni, invito la Commissione a riconsiderare le nostre osservazioni e le nostre obiezioni e preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti tendenti a correggere le disposizioni del disegno di legge per adeguarlo almeno in parte alle esigenze ora prospettate.

LOSPINOSO SEVERINI. Credo che tutti ci facciamo carico della situazione in cui si trovano gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari. È evidente che si rende necessario che il Governo si decida ad affrontare la materia in una visione organica per superare l'attuale anomala configurazione del rapporto di servizio degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, per cui non si sa se fanno parte del pubblico impiego (e per alcuni riflessi così è) o se invece fanno parte dell'impiego privato (e per altri riflessi, infatti, ne fanno parte).

Il disegno di legge in discussione definisce quali debbano essere le funzioni e le attribuzioni degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e cerca di risolvere la posizione drammatica degli amanuensi. Per fare questo è necessario definire i compiti di questa categoria e conseguentemente ristrutturare le funzioni delle altre due categorie; questo lo spirito del provvedimento.

In conclusione, è quindi necessario, da parte del Governo, uno sforzo per esaminare dettagliatamente l'attuale normativa dell'ordinamento degli ufficiali e aiutanti giudiziari, per vedere quale sia il modo migliore per aggiornare questa normativa, con particolare riferimento alla posizione giuridica che queste categorie devono avere nell'ambito dell'ordinamento statale. Ora, pur non essendosi raggiunto l'*optimum*, penso

si sia realizzato il fine della sistemazione degli amanuensi e della determinazione delle attribuzioni delle tre categorie.

Bisogna osservare, anzi, come gli aiutanti ufficiali giudiziari, che in precedenza erano dei meri coadiutori degli ufficiali giudiziari, senza alcuna autonoma funzione (a parte l'eccezione costituita dalla legge sui protesti cambiari), ora sono titolari esclusivi di alcune funzioni che in precedenza spettavano all'ufficiale giudiziario.

Non sono contrario per ragioni di principio alla unificazione dei ruoli; solo penso che si tratti di un problema da approfondire e valutare con calma, analizzandone le implicazioni sul piano giuridico.

Penso che non sia il caso di rompere con dei ritocchi parziali ed affrettati il delicato equilibrio che si è raggiunto in questo disegno di legge. In sede di Comitato ristretto ho proposto di metterci al lavoro subito dopo le prossime elezioni amministrative per arrivare, con una legge di portata meno limitata, ad una soluzione soddisfacente del problema. Penso sia il caso di arrivare ad un ordine del giorno che non suoni tanto come un invito, ma come un'assunzione di impegno in tal senso da parte del Governo e dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

« Il ruolo degli ufficiali giudiziari è costituito in un unico ruolo con le due seguenti qualifiche: ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari aggiunti.

È istituito il ruolo dei coadiutori addetti agli uffici giudiziari.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari assumono la denominazione di ufficiali giudiziari aggiunti.

Per il concorso a posti di ufficiale giudiziario aggiunto si applicano le norme previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

COCCIA. Non lo illustro, perché ne ho già data ragione in sede di discussione sull'articolo 1.

FELISETTI. Mi associo all'emendamento Coccia.

LOSPINOSO SEVERINI. C'è un parere negativo della V Commissione Bilancio.

FELISETTI. Non direi. I nostri emendamenti comporterebbero, anzi, una riduzione di spesa.

PRESIDENTE. Se l'emendamento Coccia-Felisetti sarà approvato nei principi ispiratori, dovrà essere sottoposto per il parere alle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio.

CITTADINI. L'emendamento presentato dal collega Coccia mi sembra si proponga di eliminare o per lo meno ridurre una ingiustizia che forse noi, nell'intendimento di appagare determinate esigenze, verremo a determinare per altre categorie. L'opposizione maggiore sembrava essere quella che una delle due categorie si sarebbe comunque allarmata e opposta alla unificazione dei ruoli; con questa proposta, invece, si unificano i ruoli, ma si mantengono due qualifiche diverse (e quindi anche funzioni e parametri diversi): quelle preoccupazioni dovrebbero dunque essere superate.

La direzione dell'ufficio rimarrebbe comunque affidata all'ufficiale giudiziario.

PATRIARCA, *Relatore*. Ma se, per ipotesi, l'aiutante ufficiale giudiziario fosse il più anziano, sarebbe lui a dirigere l'ufficio.

CITTADINI. Allegando il timore di « appiattire » in un unico grado due categorie non ci si rende conto che, lasciando le cose come stanno, l'appiattimento avverrà al basso, introducendo nel « gruppo c) » i coadiutori non solo allo stesso grado, ma anzi con notevolissimi vantaggi rispetto agli aiutanti ufficiali giudiziari; sembra infatti che i coadiutori a soli diciotto anni di servizio verrebbero ad avere lo stesso parametro che gli aiutanti ufficiali giudiziari conseguono dopo trenta anni di servizio.

Se la preoccupazione è quindi quella di non fondere tra loro le categorie interessate, mi sembra che il pericolo sia maggiore con il testo attuale che non con le modifiche proposte dai colleghi Coccia e Felisetti. Inoltre, non dovrebbe sussistere neanche il problema del parere della Commissione bilancio, perché, accogliendo lo emendamento proposto, l'onere finanziario verrebbe a ridursi e si avrebbe un bene-

per lo Stato. Per queste considerazioni insisto sull'emendamento Coccia-Felisetti che, mentre non toglie nulla agli ufficiali giudiziari, reca una adeguata collocazione dei coadiutori giudiziari.

PATRIARCA, *Relatore*. Desidero ribadire che nel presente dibattito si sono venute delineando alcune posizioni relative alla riforma organica, auspicata da tutti i gruppi, ma che non può essere qui frettolosamente anticipata, anche se è comune l'orientamento tendente a superare l'attuale ibrida configurazione del rapporto di servizio di questo personale.

È ormai accettata da tutti l'esigenza di arrivare quanto prima ad una regolamentazione organica del rapporto di servizio agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, che non dovrebbe essere più di natura composita, ma di natura pubblica.

Oggi si vorrebbe introdurre sotto forma di emendamento una delle conclusioni cui dovremmo arrivare sul piano della riforma del pubblico impiego: la qualificazione unificata. È un principio giusto, che elimina delle divisioni inutili e superate, ma non mi pare sia giusto e corretto introdurlo affrettatamente ed episodicamente sotto forma di emendamento. Tale emendamento reintroduce la normativa della proposta di legge Querci.

COCCIA. No, perché quella proposta di legge unifica anche le attribuzioni.

PATRIARCA, *Relatore*. Ritengo comunque pericoloso approvare l'emendamento Coccia-Felisetti in quanto si finirebbe con l'aggravare la situazione esistente. Esprimo pertanto su di esso parere sfavorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo anch'io un parere nettamente contrario a questo emendamento.

In primo luogo, esso contrasta con i principi generali in base ai quali ad un ruolo unificato si accede in base a requisiti comuni. Per accedere alla categoria di aiutante ufficiale giudiziario si richiede un titolo di studio, per accedere a quella di ufficiale giudiziario un altro: se sussistono diversi presupposti è evidente che si tratta di due ruoli diversi.

Mi associo alle conclusioni del relatore in ordine alle funzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari.



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Voglio aggiungere che la stessa dizione di ufficiale giudiziario aggiunto non è chiara e fa trasparire la unificazione delle funzioni. Ha un significato analogo a quello di procuratore aggiunto.

Il Governo non può non richiedere il rigetto dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ho una preoccupazione. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di risolvere urgentemente questo problema; ma se si mettesse in votazione questo emendamento e per caso fosse approvato nei principi ispiratori, saremmo costretti (nonostante gli argomenti dell'onorevole Cittadini) a rinviare l'approvazione del disegno di legge in attesa di un nuovo parere della V Commissione (Bilancio) e della I Commissione (Affari costituzionali). Non potremmo quindi approvare oggi stesso questo provvedimento.

**COCCIA.** Il Governo ha varato questo disegno di legge dopo molto tempo che questa situazione di tensione si è verificata. Perché quello che vale per il Governo non vale per il Parlamento? Perché costringere il Parlamento in tempi eccessivamente brevi? Perché impedirgli di esprimere compiutamente il suo parere? Mi rendo conto della urgenza del provvedimento, ma non rinuncio a presentare e proporre delle modifiche sui punti fondamentali.

**PRESIDENTE.** Il mio era solo un invito, per cercare di risolvere poi, i problemi da lei evidenziati, con una proposta di legge. Ella resta libero di insistere sul suo emendamento.

**FELISETTI.** Se leggiamo attentamente il parere della Commissione (Affari costituzionali) risulta chiaro che quella Commissione ci ha dato una alternativa; manterrà distinti i ruoli o non invece procedere alla formazione di un unico ruolo con due qualifiche.

**PRESIDENTE.** Prima che si passi ai voti, vorrei far presente l'opportunità di integrare la formulazione del primo alinea, sostituendola con la seguente:

« L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: ».

**PATRIARCA, Relatore.** Sono d'accordo.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Felisetti, interamente sostitutivo dell'articolo 1 non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo alinea, da me proposto ed accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

All'articolo 106 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione.

Nel caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo dell'aiutante ufficiale giudiziario le attribuzioni di cui all'articolo 165 sono esercitate dall'ufficiale giudiziario ».

Gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 2.

L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Sono attribuzioni degli ufficiali giudiziari l'espletamento degli atti di esecuzione ».

ne, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento.

Sono attribuzioni degli ufficiali giudiziari aggiunti la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, dei protesti cambiari e titoli equiparati.

Negli uffici nei quali non esiste coadiutore, l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale giudiziario aggiunto esercitano promiscuamente le attribuzioni di cui all'articolo 173 ».

Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

In relazione alla modifica apportata all'articolo 1, propongo di sostituire il primo alinea dell'articolo 2 con il seguente:

« All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari sono aggiunti i seguenti commi: ».

In sede di coordinamento, la medesima modifica verrebbe estesa agli altri articoli.

PATRIARCA, *Relatore*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del primo alinea, da me proposto ed accettato dal relatore e dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo così modificato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente articolo:

« ART. 160-bis. — (*Nomina ad ufficiale giudiziario*). — La nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame nella misura di un quinto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo

quinquennio abbiano riportato la qualifica di « ottimo ».

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera ».

L'onorevole Coccia ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo alinea, sostituire le parole: concorso per esame, con le altre: esame colloquio;*

*Al secondo alinea, sostituire le parole: di un quinto, con le altre: del cinquanta per cento;*

*Al secondo alinea, sostituire le parole: riportato la qualifica di « ottimo », con le altre: svolto il servizio senza demerito.*

COCCIA. Questi emendamenti non necessitano di illustrazione. Desidero soltanto evidenziare che essi costituiscono un'ipotesi intermedia rispetto ad una alternativa prospettata dalla stessa I Commissione (Affari costituzionali). È pertanto possibile approvarli senza dover richiedere un nuovo parere della I Commissione.

PRESIDENTE. È esatto.

PATRIARCA, *Relatore*. Non accetto il primo ed il terzo emendamento Coccia; sono favorevole al secondo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti Coccia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo emendamento Coccia, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Coccia, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Coccia, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

L'articolo 161 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 161. — Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di mille-novecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del ministro ».

Gli onorevoli Coccia e Cittadini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

CITTADINI. L'aumento dell'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari non corrisponde ad alcuna esigenza di servizio ed aggrava notevolmente le finanze dello Stato. Si tratta di un discorso strettamente collegato a quello della unificazione dei ruoli.

PATRIARCA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al relatore nell'esprimere parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui gli onorevoli Coccia e Cittadini hanno chiesto la soppressione, mentre il relatore ed il Governo sono favorevoli al suo mantenimento.

(*È approvato*).

L'emendamento Coccia e Cittadini è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 165 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dal seguente primo comma:

« Sono attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari: la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa ed i protesti delle cambiali e dei titoli alle stesse equiparati. Negli uffici nei quali non esiste coadiutore oppure questi è assente o impedito per qualsiasi motivo l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario esercitano promiscuamente le attribuzioni di cui all'articolo 173 ».

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

COCCIA. L'articolo 5 scardina i principi che vigono in materia di ripartizione dei compiti tra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto scarica sugli ultimi i compiti più gravosi e meno remunerativi: le notificazioni. Oltre ad essere ingiusto, poi, rende ancora più difficili i rapporti tra le due categorie.

FELISETTI. Mi associo all'emendamento Coccia.

PATRIARCA, *Relatore*. In base al vecchio ordinamento gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvavano gli ufficiali giudiziari nelle notificazioni: in pratica erano alle loro dipendenze. Con l'articolo 5, invece li si rende unici titolari di questa funzione e non accadrà più che gli ufficiali giudiziari si accaparrino le notificazioni civili, che sono remunerative, e « scarichino » loro quelle penali.

Pertanto mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 5.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Patriarca.

CITTADINI. Si era detto che non potevano aspirare all'inquadramento nel gruppo B) in quanto non potevano compiere notificazioni. Per rimuovere questo ostacolo gli aiutanti ufficiali giudiziari si sono ac-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

collati l'onere delle notificazioni. Ora, però, voi negate quell'inquadramento, ma non eliminate l'onere delle notificazioni.

PRESIDENTE. Il suo argomento è penetrante, onorevole Cittadini. Tuttavia il relatore afferma che attualmente gli aiutanti ufficiali giudiziari svolgono già le funzioni di notificazione, per di più in posizione subordinata.

CITTADINI. Fino ad oggi si può dire che gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari compiono assieme le notificazioni.

LOSPINOSO SEVERINI. Non è vero, perché l'articolo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, se dice che essi collaborano con gli ufficiali giudiziari, dice anche che spetta a questi ultimi distribuire il lavoro.

Quindi si prevede una posizione subordinata per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Pertanto mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 5.

DI NARDO. Voterò per la soppressione dell'articolo 5.

Esso vanifica ogni aspettativa degli aiutanti ufficiali giudiziari in quanto « scarica » su di loro i compiti più gravosi e meno remunerativi. Inoltre costituisce un serio pregiudizio a delle soluzioni più eque che verrebbero adottate nel quadro di una futura riforma organica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno chiesto la soppressione, mentre il relatore ed il Governo sono favorevoli al suo mantenimento.

(E respinto).

L'articolo 5 è pertanto soppresso.

PATRIARCA, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta per poter valutare le conseguenze dell'avvenuta soppressione dell'articolo 5 sulle altre disposizioni del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a concedere una breve sospensione della seduta. La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, sono inseriti il seguente titolo ed i seguenti articoli:

#### TITOLO IV

##### ORGANICO — ATRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI.

ART. 172.

(Organico).

L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro del tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

ART. 173.

(Attribuzioni).

I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

ART. 174.

(Concorsi e nomine).

Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

## ART. 175.

(Esame di concorso -  
Assegnazione e trasferimenti).

L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

## ART. 176.

(Stato giuridico).

Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento in quanto compatibili.

Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

## ART. 177.

(Retribuzione).

La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico del diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

## ART. 178.

(Indennità integrativa).

Il coadiutore che con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del 10 per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di « coadiutore »,

compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'erario sono ezettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.

Gli onorevoli Cittadini, Coccia, Riela e Perantuono hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 172 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, dopo le parole « in servizio » aggiungere le seguenti: « e quello entrato in servizio prima del 31 dicembre 1974 ».*

CITTADINI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 173 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari dopo le parole: « ufficiale giudiziario », aggiungere la seguente: « dirigente ».*

COCCIA. Lo ritiriamo, signor presidente.

MANCO. Faccio mio l'emendamento Coccia-Felisetti.

PRESIDENTE. Sta bene.

PATRIARCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Manco.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Felisetti, fatto proprio dall'onorevole Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 146 prima parte dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il 2 per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copie e chiamata di causa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 8.

Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, alle parole « lire trenta », « lire ventisei » e « lire centosessanta », sono sostituite le parole: « lire cento », « lire cinquanta » e « lire trecento ».

Negli articoli 126, 128, 129, 131 e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: « cinquantacinque », « centocinque », « duecentosessanta », « seicentocinquanta », « millequaranta », « cinquantacinque » e « trecentonovanta » sono sostituite le seguenti: « duecento », « trecento », « cinquecento », « mille », « duemila », « duecento », « mille ».

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 154 del vigente ordinamento, la parola « cinquanta » è sostituita con la parola « cento ».

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé.

PATRIARCA, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Coccia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore a lire trecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno l'articolo 154 ».

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« L'indennità di trasferta e di accesso non è soggetta ad altra disposizione tributaria e fiscale oltre quella già prevista dall'articolo 154 ».

COCCIA. Lo do per illustrato.

FELISETTI. Mi associo all'emendamento Coccia.

PATRIARCA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario, anche perché se questo emendamento fosse accolto, bisognerebbe trasmetterlo alla V Commissione (Bilancio), provocando un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Questo rilievo è esatto. Pongo in votazione, nei principi ispiratori, l'emendamento Coccia-Felisetti, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 9.  
(È approvato).

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 9-bis.

Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento vigente è sostituito dal seguente:

« Per le notifiche in materia penale è anticipato dallo Stato all'ufficiale giudiziario o all'aiutante ufficiale giudiziario un rimborso di spesa che, compreso tra le spese di giustizia, è ripetibile a favore dell'erario nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese di procedimento, eccetto che siano poste a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti private devono effettuare un congruo deposito in cancelleria. Deito rimborso, anticipato nella misura di lire 200 per gli atti da notificarsi nell'ambito del comune e di lire 400 per quelli fuori del comune, è dovuto per ogni singola notifica e non è soggetto ad alcuna tassazione.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, con suo decreto, stabilisce alla fine di ogni biennio variazioni degli importi secondo gli indici del costo della vita ».

Faccio presente che questo articolo aggiuntivo, se approvato nei principi ispiratori, dovrà essere trasmesso, per il prescritto parere, alla V Commissione (Bilancio).

FELISETTI. Si tratta di una questione nota a tutti: chi compie le notificazioni penali « rischia di tasca sua », perché se l'imputato non paga non è previsto neanche il rimborso spese. È una situazione da sanare. Né mi sembra che si possa riproporre la questione dell'urgenza, perché non si può perpetuare ed aggravare una situazione ingiusta.

PERANTUONO. Mi associo all'articolo aggiuntivo Felisetti.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi rendo conto del fatto che l'emendamento dell'onorevole

Felisetti è rivolto a sanare una grossa ingiustizia.

Solo, mi pare errato introdurre delle modificazioni parziali ed affrettate, senza valutarne le conseguenze. Pregherei l'onorevole Felisetti di ritirarlo e rivolgo un invito alle forze politiche ad impegnarsi per una nuova legge di portata generale in questo settore.

FELISETTI. Ci si rende conto che di fronte ad ogni emendamento si fa un « appello alla disciplina », e si promette una legge futura?

PERANTUONO. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, come sottolineava il collega Felisetti, non riuscirà a realizzare quella situazione di equilibrio cui pure tende; un disegno di legge che, per espressa ammissione del relatore e degli altri colleghi che sostengono il provvedimento, dovrebbe rimanere in vigore per il minor tempo possibile proprio sulla base della considerazione degli squilibri presenti nel suo articolato.

L'articolo aggiuntivo in discussione viene incontro agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari in ordine alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate ed inoltre può limitare anche altri effetti negativi che possono derivare dal disegno di legge; è per queste ragioni che mi sono associato a questo articolo aggiuntivo ed invito la Commissione ad approvarlo.

DI NARDO. Sono favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo Felisetti-Perantuono.

PENNACCHINI. L'urgenza del provvedimento mi induce a ritenere che occorra non ritardare l'iter e quindi sia necessario respingere l'articolo aggiuntivo in discussione. Vorrei però chiedere un chiarimento al Governo.

Nell'articolo 9 si parla di una indennità di trasferta di quaranta lire a chilometro, con un minimo di trecento lire; questa indennità si applica per ogni atto, oppure viene applicata una volta sola, indipendentemente dal numero degli atti? Nel primo caso, a mio giudizio, la disposizione potrebbe apparire accettabile, o per lo meno comprensibile; nel secondo caso, invece, preferirei che una norma siffatta non ap-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

parisse affatto in un disegno di legge. È una questione più di stile che di merito.

PATRIARCA, *Relatore*. L'indennità di trasferta è unica, a prescindere dal numero degli atti eseguiti. Sono comunque contrario all'articolo aggiuntivo 9-bis.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione, nei principi ispiratori, l'articolo aggiuntivo Felisetti-Perantuono 8-bis, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 9-ter.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, che con i diritti percepiti, al netto del due per cento per spese di ufficio e del dieci per cento per tassa erariale, non vengono a conseguire l'importo della prima classe di stipendio e del corrispondente assegno perequativo spettante agli impiegati dello Stato della carriera di concetto amministrativa, avente la qualifica di segretario, compete a carico dell'erario una indennità integrativa, fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti agli stessi impiegati al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

segretario alla seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di servizio;

segretario alla terza classe di stipendio; dopo otto anni di servizio;

segretario principale alla prima classe di stipendio, dopo sedici anni di servizio;

segretario principale alla seconda classe di stipendio, dopo ventidue anni di servizio;

segretario capo dopo trentadue anni di servizio.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli da 148 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1959, n. 1229.

COCCIA. Lo do per svolto.

PATRIARCA, *Relatore*. Sono contrario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 9-ter, per il quale vale ugualmente l'avvertenza che, in caso di sua approvazione, dovrà essere richiesto un nuovo parere alla V Commissione (Bilancio). Pongo in votazione, nei principi ispiratori, l'articolo aggiuntivo Coccia-Felisetti 9-ter, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 10.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziché sotto il titolo quarto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuita mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, fatta eccezione per i limiti di età.

Gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

COCCIA. Lo do per svolto.

PATRIARCA, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 11.



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui gli onorevoli Coccia e Felisetti hanno chiesto la soppressione, mentre il relatore ed il Governo sono favorevoli al suo mantenimento.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

(È approvato).

## ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo che la presidenza, in caso di approvazione, sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge: D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli D'Arezzo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

Mancando il relatore, onorevole Castelli, impegnato in una diversa sede parlamentare, ritengo che il seguito della discussione possa essere rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3697).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo a favore dell'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " di Milano », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 1975.

PENNACCHINI, *Relatore*. Faccio presente alla Commissione che nella seduta del 14 maggio scorso il Comitato permanente per i pareri della V Commissione (Bilancio) ha rinviato l'esame del provvedimento in discussione, assieme a quello di numerosi altri progetti di legge recanti contributi statali. Poiché quindi nella seduta odierna non potrebbe procedersi alla approvazione del disegno di legge, propongo di rinviarne la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione, accogliendo la proposta del relatore, rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (3660):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Felisetti, Gargani, Lapenta, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riccio Pietro, Riela, Russo Quirino, Sabbatini, Speranza, Stefanelli e Traina.

Disegno di legge: «Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229» (3574):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3574, risultano assorbite le

proposte di legge Maggioni n. 722, Querci ed altri n. 1112, Mancini Vincenzo n. 2087 e Becciu ed altri n. 2202.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Felisetti, Gargani, Lapenta, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Riccio Pietro, Russo Quirino, Sabbatini, Speranza e Stefanelli.

*Si sono astenuti:*

Accreman, Benedetti, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela e Traina.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO